



Città di Gallipoli

Settore II

Ufficio Servizi Sociali

Convenzione per la gestione e realizzazione di servizi socio educativi e dei centri con funzione educativa, ricreativa e sportiva a favore di minori di età compresa tra 6 e 17 anni

N. _____ del _____

TRA

Soggetto Promotore – Comune di Gallipoli con sede legale in Gallipoli CAP 73014 Comune Gallipoli Prov. Lecce Codice Fiscale 82000090751 Partita Iva 01129720759 rappresentato dalla Dott.ssa Maria Teresa De Lorenzis, nata a Racale, Prov. Lecce il 19/04/1960, in qualità di Dirigente del Settore 1 – Sezione Servizi Sociali

E

Soggetto Ospitante _____ con sede operativa in via _____ CAP _____ Comune _____ Prov. _____
Codice Fiscale _____ Partita Iva _____ rappresentato/a da _____, nato/a a _____, Prov. _____ il _____, in qualità di rappresentante legale e/o delegato in qualità di:

- SOGGETTO PUBBLICO
- SOGGETTO PRIVATO

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di GC n. 268 del 27/07/2022 è stato approvato l'avviso pubblico, disciplinante realizzazione di servizi socio educativi e dei centri con funzione educativa, ricreativa e sportiva, di cui al Decreto Legge n° 73/2022, recante "Misure urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta di lavoro", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022, all'art. 39, "misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa";
- con nota prot. n. _____ del _____ inviata mezzo pec, ha inviato la documentazione richiesta dall'Avviso pubblico dichiarandosi disponibile a convenzionarsi con il Comune di Gallipoli;
- il progetto redatto da _____ e allegato alla succitata documentazione è stato oggetto di analisi e istruttoria ed è stato ritenuto valido dall'Ufficio Servizi Sociali.



Città di Gallipoli

Settore II

Ufficio Servizi Sociali

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i minori beneficiari ammessi al servizio doposcuola 2022-2023.
2. Alla presente Convenzione sono allegati il progetto del servizio e la “Dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo” (Allegato 1) che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (art. 4) .

Articolo 2 – Obblighi del Comune

Il Comune in relazione alle finalità definite nel progetto:

- favorisce l’attivazione dell’esperienza dei servizi socio educativi e dei centri con funzione educativa, ricreativa e sportiva;
- promuove il buon andamento dei servizi attraverso un’azione di monitoraggio in itinere;

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto convenzionato con il Comune di Gallipoli, per la realizzazione e la gestione dei servizi socio educativi e dei centri con funzione educativa, ricreativa e sportiva, assume a proprio carico i seguenti impegni:

- svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore ludico-ricreativo e in possesso di titolo di studio idoneo e in numero adeguato in relazione al numero di minori coinvolti;
- realizzare il doposcuola nel periodo compreso tra il _____ ed il _____, per cinque giorni settimanali, in orario antimeridiano e/o meridiano;
- garantire l’utilizzo degli spazi in conformità alle indicazioni nazionali per la gestione dell’emergenza da COVID-19 e perfette condizioni igienico-sanitarie relativamente alla pulizia e sanificazione degli ambienti;
- dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
- accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, nei limiti della capienza del centro;
- garantire l’accoglienza di minori con disabilità e impegnarsi a realizzare un percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell’autonomia e delle specificità di ogni bambino/ragazzo;
- garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il personale incaricato del Comune;



Città di Gallipoli

Settore II

Ufficio Servizi Sociali

- utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, sia sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità in capo al Comune di Gallipoli;
- dare priorità di partecipazione alle famiglie segnalate e seguite dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli;
- adempiere agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata delle attività;
- collaborare con il Comune alle attività di monitoraggio;
- concordare preventivamente con il Comune tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto (cambiamento della sede di attuazione, variazioni di orario ecc.).

Art. 4 – Modalità e tempi di rendicontazione

La rendicontazione della quota-parte di compartecipazione della retta mensile (da determinarsi in un importo totale massimo pari ad € 150,00, iva inclusa se dovuta, ed ad € 170,00 per la frequenza da parte di minori con disabilità certificata), che questo Comune corrisponderà per le famiglie aventi requisiti, secondo la tabella degli scaglioni per la frequenza dei servizi di cui agli art. 89 e 103 del Regolamento Regionale 4/2007 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", dovrà avvenire bimestralmente attraverso presentazione di apposita documentazione contabile (fatturazione elettronica, ricevuta fiscale etc.) e copia del registro mensile delle presenze.

Per la partecipazione dei minori appartenenti alle famiglie con valore ISEE in corso di validità fino ad € 7.500,00 e quelle segnalate dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gallipoli si intende la corresponsione dell'intera quota mensile.

Art. 5 – Garanzie assicurative

1. Il soggetto convenzionato con il Comune di Gallipoli per la realizzazione e gestione delle attività è tenuto a dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori;
2. In caso di incidente durante lo svolgimento delle attività, il soggetto ospitante ha l'obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 6 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione.
2. Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:
 - mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto;
 - perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dalla normativa richiamata.



Città di Gallipoli

Settore II

Ufficio Servizi Sociali

Art. 7 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto, oltre alla immediata interruzione delle attività, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori progetti da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione, in capo al soggetto responsabile dell'inadempimento, è fatto divieto di attivare ulteriori progetti nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento.

Art. 8 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Gallipoli, _____

Il Soggetto promotore

L'Ente gestore